

(N. 523)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1954 (V. Stampato N. 785)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MAGGIO 1954

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle provincie, ai comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.

Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giugno 1956, le norme emanate in base alla legge

delega prevista dall'articolo 1, nonchè a coordinare nel termine medesimo le norme stesse con quelle delle leggi attualmente in vigore, in modo da raggrupparle in più testi organici.

I testi unici saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI